



Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione sulla collaborazione nell'ambito della maturità liceale (Con-ML)

del ... (Stato ...)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 61a capoverso 2 della Costituzione federale¹,

e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE),
visto l'Accordo intercantonale del 18 febbraio 1993² sul riconoscimento dei diplomi
scolastici e professionali,

convengono quanto segue:

Sezione 1: Scopo, oggetto e principio

Art. 1 Scopo e oggetto

¹ Lo scopo della presente convenzione è disciplinare in maniera uniforme il riconoscimento a livello svizzero degli attestati di maturità liceale.

² La presente convenzione disciplina la collaborazione tra il Consiglio federale e la CDPE nell'ambito della maturità liceale; sono disciplinati in particolare i seguenti punti:

- a. i compiti, la composizione e l'organizzazione nonché il finanziamento della Commissione svizzera di maturità (CSM);
- b. i compiti, la composizione e l'organizzazione nonché il finanziamento del «Forum svizzero maturità liceale» (Forum).

Art. 2 Principio

¹ Nei limiti delle loro competenze, il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento dei seguenti attestati di maturità:

¹ RS 101

² www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.1 Documenti di base

- a. gli attestati cantonali di maturità liceale;
- b. gli attestati rilasciati in seguito al superamento dell'esame svizzero di maturità;
- c. gli attestati di superamento dell'esame complementare in combinazione con un attestato di maturità professionale o con un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

² A tal fine adottano atti normativi armonizzati.

³ Si assicurano che tali atti normativi entrino in vigore contemporaneamente.

⁴ Creano le condizioni per lo sviluppo della maturità liceale.

Sezione 2: Commissione svizzera di maturità

Art. 3 Principio

¹ La Commissione svizzera di maturità (CSM) è una commissione comune della Confederazione e dei Cantoni. È nominata dal Consiglio federale e dalla CDPE.

² È responsabile della preparazione del riconoscimento degli attestati di maturità liceale di cui all'articolo 1.

³ È responsabile dello svolgimento dell'esame svizzero di maturità ed esercita la vigilanza sull'esame complementare.

Art. 4 Compiti nell'ambito del riconoscimento

¹ La CSM esamina le domande di riconoscimento degli attestati di maturità liceale cantonali e riconosciuti a livello cantonale e le inoltra al Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e alla CDPE raccomandando di approvarle o di respingerle.

² Verifica regolarmente l'adempimento delle norme concernenti l'orientamento professionale, universitario e di carriera e le pari opportunità nonché il rispetto dei requisiti minimi da parte delle scuole di maturità che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero. Effettua inoltre verifiche specifiche per conto del Cantone in cui ha sede la scuola, del DEFR e della CDPE qualora ciò sia necessario per un motivo particolare.

³ Svolge inoltre i seguenti compiti:

- a. esamina le domande per l'autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi ai fini dello svolgimento di esperienze pilota limitate nel tempo e le inoltra al DEFR e alla CDPE raccomandando di approvarle o di respingerle;
- b. valuta le esperienze pilota e, sulla base delle informazioni raccolte, formula una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE per stabilire se i requisiti minimi contenuti negli atti normativi devono essere adeguati;

- c. esamina le domande per l'autorizzazione di deroghe ai requisiti minimi per le scuole svizzere all'estero e le inoltra al DEFR e alla CDPE raccomandando di approvarle o di respingerle;
- d. esamina all'attenzione del DEFR e della CDPE le questioni relative al riconoscimento degli attestati di maturità;
- e. formula una raccomandazione indirizzata al DEFR e alla CDPE sull'adeguamento dei requisiti minimi all'interno degli atti normativi se circostanze particolari lo richiedono;
- f. può emanare direttive e raccomandazioni per il miglioramento delle pari opportunità, in particolare per quanto riguarda la compensazione degli svantaggi;
- g. può emanare direttive e raccomandazioni per lo svolgimento di cicli di maturità plurilingue.

Art. 5 Compiti nell'ambito dell'esame svizzero di maturità e dell'esame complementare

¹ La CSM organizza l'esame svizzero di maturità per i candidati che si sono preparati all'esame senza frequentare una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

² Esercita la vigilanza sull'esame complementare per i titolari di un attestato federale di maturità professionale o di un attestato di maturità specializzata riconosciuto a livello svizzero.

³ Può svolgere l'esame complementare autonomamente oppure, su richiesta del Cantone interessato, delegare il compito a una scuola di maturità che rilascia attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

Art. 6 Composizione e organizzazione

¹ La Commissione conta al massimo 25 membri.

² La metà dei membri è nominata dal Consiglio federale, l'altra metà dalla CDPE. La durata del mandato è di quattro anni e non può superare i 12 anni. D'intesa con la Confederazione, rappresentata dal DEFR, la CDPE nomina il presidente.

³ La CSM ha a disposizione una segreteria che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). La segreteria è suddivisa in due uffici che si occupano rispettivamente di riconoscimento e di organizzazione degli esami.

⁴ La CSM adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE.

Art. 7 Finanziamento

¹ Il presidente riceve un'indennità annua. I membri ricevono un'indennità per la partecipazione alle riunioni e per le altre attività della Commissione.

² L'importo delle indennità è stabilito nel regolamento. I costi delle indennità sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dalla CDPE.

³ I costi della segreteria della CSM sono ripartiti come segue:

- a. la Confederazione e la CDPE sostengono in parti uguali i costi dell'ufficio di segreteria addetto al riconoscimento; la SEFRI determina l'importo e lo mette a preventivo per un periodo di due anni d'intesa con la CDPE;
- b. la Confederazione sostiene i costi dell'ufficio di segreteria addetto all'organizzazione degli esami; i Cantoni contribuiscono fornendo gli esaminatori e i periti delle scuole cantonali e mettendo a disposizione locali adeguati.

Sezione 3: Armonizzazione degli atti normativi per garantire l'equivalenza degli attestati svizzeri di maturità

Art. 8

Per garantire l'equivalenza dell'attestato svizzero di maturità con gli attestati di maturità liceale cantonali o riconosciuti a livello cantonale, le modifiche all'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998³ sull'esame svizzero di maturità devono essere armonizzate con l'ordinanza del Consiglio federale del ...⁴ concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale nonché con il regolamento della CDPE del ...⁵ concernente il riconoscimento degli attestati di maturità liceale e devono essere coordinate con la CDPE.

Sezione 4: Forum svizzero maturità liceale

Art. 9 Principio

Il DEFR e la CDPE gestiscono congiuntamente il Forum svizzero maturità liceale (Forum).

³ RS 413.12

⁴ RS 413.11

⁵ www.cdpe.ch > Documentazione > Atti normativi > Raccolta delle basi giuridiche > 4 Riconoscimento di diplomi > 4.2 Regolamenti di riconoscimento > 4.2.1 Livello secondario II

Art. 10 Compiti

- ¹ Il Forum garantisce i contatti e l'interazione a livello nazionale tra i gruppi di lavoro e le organizzazioni che si occupano di maturità liceale.
- ² Garantisce il dialogo in materia di gestione e sviluppo della maturità liceale nonché il coordinamento di eventuali misure.
- ³ Si occupa in particolare dei seguenti temi:
 - a. transizioni dal livello formativo di provenienza (secondario I) e verso il livello formativo di destinazione (scuole universitarie);
 - b. digitalizzazione e relativo impatto sulla didattica e sull'apprendimento;
 - c. formazione e formazione continua dei docenti;
 - d. ricerca su tematiche pertinenti.
- ⁴ Su incarico del DEFR e della CDPE il Forum può elaborare o commissionare analisi e raccomandazioni congiunte.

Art. 11 Composizione e organizzazione

- ¹ La presidenza del Forum è assunta ad anni alterni dalla SEFRI e dalla segreteria generale della CDPE.
- ² Sono inoltre membri del Forum:
 - a. un membro della direzione del Centro svizzero di coordinamento per la ricerca educativa (CSRE);
 - b. un membro della direzione del Centro di competenza svizzero per le scuole medie superiori e la valutazione delle scuole del livello secondario II (ZEM CES);
 - c. un membro della presidenza della Camera delle alte scuole pedagogiche appartenente alla delegazione Insegnamento della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities);
 - d. un membro della presidenza della Camera delle scuole universitarie appartenente alla delegazione Insegnamento della Conferenza svizzera dei rettori delle scuole universitarie (swissuniversities);
 - e. un membro della presidenza della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei licei svizzeri (CDLS);
 - f. un membro della presidenza della CSM;
 - g. un membro della presidenza della Conferenza svizzera degli uffici delle scuole medie superiori (SMAK);
 - h. un membro della presidenza della Società svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS).
- ³ Se necessario e su proposta dei membri alle riunioni del Forum possono essere invitati altri partecipanti.

⁴ Il Forum si riunisce di norma due volte all'anno ed è convocato dall'organo amministrativo che detiene la presidenza.

⁵ Il Forum dispone di una segreteria che dipende amministrativamente dal ZEM CES.

⁶ Il Forum adotta un regolamento che deve essere approvato dal DEFR e dalla CDPE.

Art. 12 Finanziamento

I costi del Forum sono sostenuti per metà dalla Confederazione e per l'altra metà dalla CDPE.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 13 Revoca

La presente convenzione può essere revocata entro la fine di un anno civile con un preavviso di quattro anni.

Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo

L'Accordo amministrativo del 16 gennaio/15 febbraio 1995⁶ tra il Consiglio federale svizzero e la CDPE relativo al riconoscimento degli attestati di maturità è abrogato.

Art. 15 Approvazione ed entrata in vigore

¹ La presente convenzione è stata approvata dal Consiglio federale svizzero il ... e dalla CDPE il ...

² Entra in vigore il 1° agosto 2024.

Per il Consiglio federale svizzero:
Il presidente della Confederazione,
Il cancelliere della Confederazione,

Per la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione:

La presidente,
La segretaria generale,

⁶ FF 1995 II 242, 2004 203, 2011 2539, 2016 7515

